

e professionali della Provincia stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della l.r. 53/2001;

Vista la nota prot. n. 29334 del 14/11/2014 con la quale il Presidente della Provincia di Massa Carrara dichiara di non poter accogliere le richieste di specifiche figure professionali interne all'amministrazione avanzate dal Commissario;

Vista la richiesta, in data 25/11/2015, con la quale il Commissario chiede alla Regione Toscana, secondo le procedure di legge, di potersi avvalere di consulenti e collaboratori esterni all'amministrazione, necessari per il completamento dell'ufficio commissariale;

Ritenuto, in considerazione dell'insufficienza delle risorse professionali della Provincia di Massa Carrara idonee a fornire il necessario supporto alle attività del Commissario, che questi, per l'espletamento del proprio mandato - anche al fine di costituire uno specifico gruppo di lavoro formato anche da personale interno all'amministrazione provinciale - possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l.r. 53/2001, di collaboratori o consulenti esterni i cui incarichi sono attivati, nel rispetto della vigente normativa, entro un limite massimo di spesa a carico del bilancio della Provincia di Massa Carrara di euro 25.000,00 onnicomprensivi e appositamente finalizzati;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della l.r. 53/2001, le strutture della Provincia di Massa Carrara assicurano al Commissario il necessario supporto per la predisposizione degli atti finalizzati all'individuazione dei collaboratori o consulenti esterni di cui al punto precedente e per l'espletamento delle relative procedure, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamato il D.P.G.R. n. 170 del 30.10.2014;

Richiamati, specialmente, gli effetti ed obblighi che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 53/2001, derivano dalla nomina di Commissario e ricordato in particolare che, ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 del medesimo articolo :

- le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal Commissario, nonché i rapporti a qualsiasi tipo instaurati dal medesimo, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Provincia di Massa Carrara;

- gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico della Provincia di Massa Carrara;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto trova applicazione la disciplina dettata dalla l.r. 53/2001 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con dprg 49/R del 2009;

DECRETA

1) di integrare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 53/2001, il D.P.G.R. n. 170 del 30.10.2014 affinché l'Ing. Antonio Cinelli, nominato Commissario ad acta, per la Provincia di Massa Carrara, per le attività connesse alla realizzazione dell'intervento di:

- Messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell'abitato di Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella ed il fiume Magra" finanziato per l'importo complessivo disponibile di euro 3.181.246,16,

possa avvalersi, come indicato all'articolo 8, comma 6, della l.r. 53/2001, di collaboratori o consulenti esterni i cui incarichi sono attivati, nel rispetto della vigente normativa, entro un limite massimo di spesa a carico del bilancio della Provincia di Massa Carrara di euro 25.000,00 onnicomprensivi e appositamente finalizzati;

2) di dare atto che quanto altro disciplinato nel D.P.G.R. n. 170 del 30.10.2014 è interamente confermato;

3) di dare atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 ed al regolamento n. 49/R del 2009, nonché, specialmente, gli effetti ed obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, della l.r. 53/2001, derivano dalla nomina di Commissario :

- le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal Commissario, nonché i rapporti a qualsiasi tipo instaurati dal medesimo, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Provincia di Massa Carrara

- gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico della Provincia di Massa Carrara.

Il presente atto è partecipato al Presidente del Consiglio Regionale ed è trasmesso tramite raccomandata AR all'Ing. Antonio Cinelli e tramite posta elettronica certificata alla Provincia di Massa-Carrara.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

La Vicepresidente
Stefania Saccardi

- 2015

DECRETO 7 gennaio 2015, **n. 1**

Commissione di degustazione dei vini della CCIAA di Massa Carrara. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle certificazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" ed in particolare il comma 5 dell'articolo 15 che rinvia a successivo DM la definizione dei criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei componenti;

Visto il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e l'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e il relativo finanziamento ed in particolare l'articolo 5 con il quale si stabiliscono i criteri di nomina, di composizione e di durata delle commissioni di degustazione come segue:

"4. Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio.

6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente d'intesa con il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i.";

Visto inoltre l'articolo 6, comma 4, del D.M. sopraccitato contenente criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti e l'elenco dei requisiti richiesti per tali figure professionali che andranno a far parte delle commissioni di degustazione;

Vista la L.R. 68/2012 "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo" ed in particolare l'art. 20 che disciplina la composizione delle commissioni di degustazione come segue:

"1. Le commissioni di degustazione di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 61/2010 e al D.M. politiche agricole 11 novembre 2011, sono istituite con atto della Giunta regionale su indicazione della competente struttura

di controllo pubblica designata o dell'organismo privato autorizzato di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 61/2010 competente per le specifiche DO.

2. In attuazione dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.M. politiche agricole 11 novembre 2011, la commissione di degustazione è costituita dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, scelti dagli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori, nonché dal segretario e dal relativo supplente.

3. Con atto del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. politiche agricole 11 novembre 2011 e secondo la disciplina dettata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per ciascuna commissione di degustazione sono nominati per un triennio il presidente, il segretario ed i relativi supplenti.

4. Eventuali compensi e rimborsi spese ai membri delle commissioni di degustazione sono a totale carico della struttura di controllo.

5. Le strutture di controllo, sessanta giorni prima della scadenza delle nomine di cui al comma 3, o al momento dell'indicazione di nuove commissioni di degustazione, indicano per ciascuna di esse il segretario e il relativo supplente, nonché una rosa di almeno tre nominativi rispettivamente riferiti al presidente e al relativo supplente, scelti dall'elenco dei tecnici degustatori.

6. È consentita una diversa indicazione del numero dei nominativi di cui al comma 5, su proposta motivata dalla struttura di controllo.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle commissioni di degustazione si applica la normativa statale vigente in materia";

Visto il DPGR n. 24/R del 13.5.2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012 n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo) ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'attività delle strutture di controllo ai fini dell'istituzione delle commissioni;

Vista la DGR n. 1251 del 27.12.2011 e relativo All. A (Elenco delle commissioni di degustazione) con la quale si istituiscono, in ottemperanza al D.M. 11.11.2011, le commissioni di degustazione e le norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori;

Richiamato il proprio decreto n. 29 del 16.1.2012 con il quale fu costituita la commissione di degustazione CCIAA Massa-Carrara;

Considerato che la commissione durerà in carica fino al 15.1.2015;

Visto, con riferimento alla nomina del presidente e del relativo supplente, l'articolo 2, comma 2 lett. d) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), che assegna agli organi di governo della Regione la competenza in materia di nomine e designazioni negli organismi con funzioni di natura tecnica;

Visto, con riferimento alla nomina del segretario e del relativo supplente, l'articolo 1, comma 1 bis lett b) della legge sopracitata che stabilisce che le designazioni vincolanti effettuate da soggetto esterno alla Regione e non disciplinate in via esclusiva da normativa regionale, non sono soggette alla disciplina della legge medesima;

Visto l'articolo 2, comma 5 della medesima legge regionale n. 5/2008, in base al quale "Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale";

Visto l'articolo 7, comma 1 lett. e) della medesima legge regionale n. 5/2008 in base al quale le nomine in organismi che svolgono funzioni di natura tecnica non sono sottoposte a candidatura;

Viste le due note del 22/10/2014 con le quali la CCIAA di Massa-Carrara, organismo di controllo della commissione di degustazione CCIAA Massa-Carrara, ha comunicato i nominativi dei dipendenti camerale che svolgeranno le funzioni di segretario effettivo e supplente e una sola terna con i nominativi per la nomina del presidente e del vicepresidente;

Vista la nota del 3/11/2014 inviata alla CCIAA Massa-Carrara dalla DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, settore produzioni agricole vegetali, con la quale si contesta la presentazione di una sola terna per entrambe le cariche di presidente e vicepresidente e, nel contempo, si chiede l'indicazione della doppia terna;

Vista la nota del 4/11/2014 del medesimo organismo di controllo CCIAA Massa-Carrara nella quale motiva la deroga al dettato normativo che indica la necessità di una terna di nominativi per la carica di presidente e una terna per la carica di vicepresidente, sulla base della indisponibilità della quasi totalità dei tecnici degustatori iscritti per la provincia di Massa-Carrara a far parte della commissione di degustazione;

Considerato che il dettato del comma 6 dell'articolo 20 della L.R. 68/2012 consente una diversa indicazione del numero dei nominativi su proposta motivata dalla struttura di controllo;

Vista la nota del 10.12.2014 con la quale il Direttore generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze ha proposto, verificazione i requisiti, i nominativi per la carica di presidente e vicepresidente nonché i nominativi del segretario e vicesegretario nella Commissione di degustazione CCIAA - Massa-Carrara;

Considerato che per ciascuna seduta è prevista l'erogazione di un gettone di presenza da parte dell'organismo di controllo a favore del Presidente e del supplente;

Preso atto delle dichiarazioni, resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti in questione, oltre ad accettare l'incarico, attestano, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la designazione e l'assenza di cause ostative alla stessa.

DECRETA

Di nominare nella Commissione di degustazione CCIAA - Massa-Carrara:

Raffaella Fontana (presidente)

Giorgio Baccigalupi (supplente del presidente)

Paolo Gallerini (segretario)

Paola Cordiviola (supplente del segretario).

La commissione entrerà in carica a far data dal 16.1.2015 e avrà durata triennale ai sensi dell'art. 5, commi 5, 6 del D.M. 11.11.2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

La Vicepresidente

Stefania Saccardi

DECRETO 7 gennaio 2015, n. 2

Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare l'articolo 10